

**RIFORMA DEGLI OBBLIGHI DI SEPARAZIONE
FUNZIONALE PER IL SETTORE DELL'ENERGIA ELETTRICA
E DEL GAS**

- ORIENTAMENTI FINALI -

Documento per la consultazione 77/2015/R/Com

Del 26 febbraio 2015

Osservazioni di ASOIELETTRICA

13 aprile 2015

Considerazioni di carattere generale

Premettiamo che Assoelettrica condivide pienamente l'obiettivo formulato nel c.d. terzo pacchetto di direttive nei settori dell'energia elettrica e del gas riguardo alla necessità di garantire la terzietà nella gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo della concorrenza nei mercati energetici.

La presente consultazione, in generale, conferma quanto proposto con il precedente DCO 346/14, individuando un nuovo insieme di disposizioni in materia di separazione funzionale a carico dei gestori delle infrastrutture essenziali del settore elettrico e del gas alla luce delle novità introdotte in materia dalle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, recepite dal D.Lgs 93/11 (c.d. terzo pacchetto energia).

In particolare, il presente DCO propone l'istituzione della figura del "Responsabile della conformità" preposto al controllo dell'attuazione del programma degli adempimenti. Si evidenzia che tale previsione comporta degli oneri gestionali e dei costi che, come già affermato in risposta al precedente DCO 346/14, dovranno essere adeguatamente riconosciuti in tariffa, in quanto dovuti ad obblighi di carattere regolatorio. Peraltro, si segnala la ristrettezza dei tempi per l'individuazione di tale figura, l'implementazione delle misure organizzative aziendali per la messa a disposizione delle risorse e dei poteri per lo svolgimento dell'attività e dei compiti da svolgere e l'entrata in vigore della nuova disciplina.

Assoelettrica segnala che attualmente è in fase di esame parlamentare un provvedimento legislativo (DDL Concorrenza - AC 3012) riguardante anche tematiche quali *brand unbundling* e soppressione del regime di maggior tutela. Pertanto le eventuali nuove disposizioni potrebbero incidere sulle disposizioni oggetto del presente DCO. In tale eventualità sarebbe auspicabile una coerenza tra quanto stabilito a livello regolatorio (con la delibera a valle del presente DCO) e quanto stabilito a livello normativo (con il DDL Concorrenza), sia con riferimento alle tempistiche di attuazione, sia riguardo al quadro complessivo dei contenuti stessi dei due suddetti provvedimenti.

Per quanto riguarda le proposte sui principi da rispettare per la messa a disposizione delle informazioni commercialmente sensibili, si chiede che sia meglio chiarito quanto previsto al punto 10.24 lettera *c* e *d* – ovvero artt. 18.2 e 18.3 del nuovo TIUF - soprattutto con riferimento a procedure per le quali, pur se attualmente non regolate e/o standardizzate, si chiede una compatibilità con il SII del futuro, in modo da indirizzare, anche in assenza di *standard* definiti, verso *standard* di comunicazione omogenei tra i diversi operatori.

Con riferimento a quanto previsto sui “*poteri dell’impresa verticalmente integrata*” (art. 12, comma 2 del nuovo TIUF) si ritiene opportuna una leggera modifica dell’attuale formulazione, rimuovendo la parola “*esclusivamente*”, al fine di ridurre la rigidità dovuta ad un’interpretazione fin troppo restrittiva della nota esplicativa della Commissione Europea.

All’articolo 13 del nuovo TIUF si prevede per il Gestore Indipendente l’obbligo di redazione ed invio all’Autorità di un Piano pluriennale delle infrastrutture dell’attività che amministra. Il Piano dovrebbe individuare gli interventi previsti per lo sviluppo delle infrastrutture e riportarne i costi previsti per ciascuno degli anni del piano. Il piano dovrebbe riportare, altresì, gli interventi effettuati nell’anno solare precedente con i relativi costi a consuntivo. Assoelettrica, come già fatto più volte in passato, propone un’ampia razionalizzazione delle diverse raccolte dati richieste dall’Autorità (manuale di contabilità, RAB, ecc.), al fine di evitare l’inutile ridondanza di alcune informazioni e semplificare l’attività degli operatori coinvolti, nonché dell’Autorità stessa.

Riguardo al nuovo TIUF, Assoelettrica chiede che le definizioni ivi presenti siano strettamente correlate con quelle già oggi presenti nel TIUC, al fine di evitare la creazione di nuove e superflue definizioni che contribuirebbero ad incrementare la complessità del sistema (cfr. definizione di “cliente allacciato” del TIUF che è la stessa definizione di “cliente finale” del TIUC). Per lo stesso motivo si chiede

anche che le utili FAQ pubblicate sul sito dell'Autorità e riguardanti l'attuale TIU siano modificate ed integrate con riferimento al nuovo TIUF che sarà approvato a valle del presente DCO.

Per concludere, si chiede che nell'articolo 10.1 del TIUF siano inseriti i riferimenti alle stesse deroghe previste all'art. 8.1, al fine di garantire una maggiore chiarezza dell'articolato in merito ai requisiti di indipendenza del Gestore Indipendente.

Risposte agli spunti per la consultazione

S1.Vi sono osservazioni in merito alla data prevista di efficacia delle nuove disposizioni di separazione funzionale?

Si rimanda alle osservazioni dei singoli associati.

S2.Osservazioni in merito agli obblighi per le imprese soggette alle procedure di certificazione.

Si condivide quanto proposto dall'Autorità.

S3.Osservazioni in merito agli obblighi previsti per le imprese di trasporto regionale del gas.

Non si hanno osservazioni a riguardo.

S4.Osservazioni in merito agli obblighi previsti per le imprese di distribuzione del gas naturale con meno di 100.000 clienti allacciati.

Non si hanno osservazioni a riguardo.

S5.Osservazioni in merito agli obblighi di separazione funzionale per le imprese di distribuzione del gas naturale con più di 100.000 clienti allacciati.

Al punto 6.21 l'Autorità propone la pubblicazione di linee guida non vincolanti che forniscano elementi utili per la predisposizione del programma di adempimenti: Assoelettrica propone che l'Autorità istituisca un tavolo tecnico *ad hoc* per l'elaborazione delle suddette linee guida, al fine di rendere partecipi in maniera attiva gli operatori interessati e che già in passato hanno presentato i loro programmi di adempimento.

Si condivide quanto previsto al punto 6.26, ovvero l'attivazione di gruppi di

lavoro o progetti pilota finalizzati alla valutazione dell'ammissibilità del *self-auditing* ai sensi della disciplina di separazione funzionale.

S6 .Osservazioni in merito agli obblighi di separazione funzionale per le imprese di distribuzione elettrica.

Si segnala che le deroghe agli obblighi di separazione funzionale previste dall'art. 8.1 del nuovo TIUF allegato al presente DCO non contengono il riferimento all'attività di misura dell'energia elettrica e del gas naturale, così come invece previsto attualmente. Si chiede pertanto di ristabilire la precedente formulazione dell'articolo 8.1, contenente il riferimento anche all'attività di misura dell'energia elettrica da parte dell'impresa verticalmente integrata.

Al punto 7.13 del DCO, l'Autorità propone di introdurre, per tutti i gestori di distribuzione elettrica, il requisito di indipendenza nei confronti dell'attività di trasmissione: si chiede che siano esentate dai suddetti obblighi le imprese minori di trasmissione che sono soltanto mere proprietarie di brevi tratti della RTN che vengono totalmente gestiti da TERNA.

S7 .Osservazioni in merito agli obblighi di separazione funzionale per le imprese di distribuzione elettrica operanti nelle Province autonome di Trento e Bolzano.

Non si hanno osservazioni a riguardo.

S8 .Osservazioni in merito agli obblighi di separazione del marchio e delle politiche di comunicazione.

S9 .Fornire delle stime di massima dei costi connessi alla separazione del marchio e delle politiche di comunicazione.

S8. In merito alle proposte del documento di consultazione sugli obblighi di separazione di marchio e comunicazione si rimanda alle osservazioni dei singoli associati. In ogni caso Assoelettrica condivide la proposta dell'Autorità riguardo alla possibilità in capo agli operatori di scegliere liberamente chi tra soggetto distributore e soggetto venditore debba mantenere il marchio originario.

Si ritiene inoltre che i costi affrontati dagli operatori regolati per l'applicazione degli obblighi di separazione di politica di comunicazione e del marchio debbano essere adeguatamente riconosciuti in tariffa, in quanto dovuti a prescrizioni regolatorie.

Come detto nelle considerazioni di carattere generale, alla luce del DDL Concorrenza in fase di esame a livello parlamentare, si chiede che sia rispettata la coerenza tra quanto stabilito a livello regolatorio (con la delibera a valle del presente DCO) e quanto potrebbe essere stabilito a livello normativo (con il DDL Concorrenza), sia con riferimento alle tempistiche di attuazione, sia riguardo al quadro complessivo dei contenuti stessi dei due suddetti provvedimenti.

S9. Si rimanda alle osservazioni dei singoli associati.

| |
|---|
| S10.Osservazioni in merito agli obblighi di trattamento delle informazioni commercialmente sensibili. |
|---|

Si ribadisce quanto detto nelle considerazioni generali riguardo alle proposte sui principi da rispettare per la messa a disposizione delle informazioni commercialmente sensibili: si chiede che sia meglio chiarito quanto previsto al punto 10.24 lettera *c* e *d*, soprattutto con riferimento a procedure per le quali, pur se attualmente non regolate e/o standardizzate, si chiede una compatibilità con il SII del futuro.

| |
|--|
| S11.Osservazioni in materia di separazione funzionale per i gestori degli impianti di stoccaggio e di rigassificazione del gas naturale. |
|--|

Non si hanno osservazioni a riguardo.